

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

**COMUNICATO UFFICIALE N. 223/CGF**

**(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 marzo 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA;**
  - **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. DEL VECCHIO GENNARO;**
  - **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. JADID ABDERRAZZAK,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS LANCIANO/GROSSETO DEL 22.9.2012 (NOTA N. 3472/198 PF12-13 GR/MG DEL 7.12.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. s.r.l. di Grosseto riduce le sanzioni inflitte nella misura così rideterminata:

- ammenda di €3.000,00 ai calciatori Del Vecchio Gennaro e Jadid Abderrazzak;
- ammenda di €3.000,00 alla Società U.S. Grosseto F.C. s.r.l..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **2. RICORSO GENOA CRICKET AND F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/MILAN DEL 08.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 162 dell'11.3.2013)**

La C.G.F. accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova, riducendo la sanzione dell'ammenda inflitta a €20.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ,**

**INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/VERONA DEL 9.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 85 del 12.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. s.r.l. di Grosseto riduce le sanzioni inflitte:

- all'ammenda di €3.000,00 per Società U.S. Grosseto F.C. s.r.l.;
- all'ammenda di €3.000,00 per il Sig. Camilli Piero.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELLA FIORE HERMAN PAOLO SEGUITO GARA BARI/PADOVA DEL 19.3.2013** (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 90 del 21.3.2013)

La C.G.F. sentito l'assistente, respinge il reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal Calcio Padova di Padova.

#### **ORDINANZA ISTRUTTORIA E SOSPENSIVA**

**5. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ACCORNERO CARLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NOVARA;**
- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. DE SALVO MASSIMO ANTONINO, VICE PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ NOVARA;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1, IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 4745/570 PF12-13/SP/BLP DEL 11.2.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 4.3.2013)

Rilevata la necessità ai fini del decidere, di acquisire lo statuto sociale del Novara Calcio SPA e con esso di tutta la documentazione che consenta di individuare con certezza il soggetto in possesso, in via esclusiva o meno, del potere dispositivo in ordine all'assolvimento delle obbligazioni tributarie e contributive;

Ritenuto di dover onerare della detta produzione documentale le parti, all'uopo concedendo giorni sette dalla comunicazione della presente ordinanza

#### **PQM**

La CGF ordina alle parti di produrre la documentazione di cui in motivazione; sospende, nelle more, l'esecutività della inibizione inflitta ai sigg.ri Accornero e De Salvo fino alla riunione del 12.4.2013, cui rinvia, sin da ora, per la ulteriore trattazione dell'affare e di tutte le connesse questioni.

## II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzaacapo, Dott. Leonardo Salvemini; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **6. RICORSO POL.NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO ED AMMENDA DI € 3.000,00;**
- **AMMENDA DI €3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL'AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N.3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012)

**7. RICORSO ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN VIA AUTONOMA, ED IN RELAZIONE ALL'ART. 103 BIS N.O.I.F. ASCRITTE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, ALL'EPOCA DEI FATTI, SIG. PANTALEO CORVINO - NOTA N. 3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012)

### **8. RICORSO SIG. CORVINO PANTALEO (ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE ACF FIORENTINA) AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 1;**
- **AMMENDA DI €15.000,00,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN VIA AUTONOMA, ED IN RELAZIONE ALL'ART. 103 BIS N.O.I.F. PER AVER OMESSO DI DEPOSITARE IL MODULO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE - NOTA N. 3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 6, 7 e 8 come sopra rispettivamente proposti dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio s.r.l di Campobasso, dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze e dal Sig. Corvino Pantaleo:

- accoglie il reclamo della Pol. Nuovo Campobasso annullando le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo;
- respinge i reclami della A.C.F. Fiorentina S.p.A. e del Sig. Corvino Pantaleo.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

## ORDINANZA INTERLOCUTORIA

### **9. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
  - **AMMENDA DI €5.000,00 AL SIG. ROMAIRONE GIANCARLO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA-PRO VERCELLI DEL 2.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

La C.G.F. manda alla Procura Federale a titolo di supplemento istruttorio, e garantito il contraddittorio della parte ricorrente, visto anche il motivo specificamente dedotto dalla medesima parte, per l'accertamento, anche su base cartografica dell'impianto, del luogo e delle modalità in cui risulta avvenuta la violazione da parte del dirigente inibito in questione.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 27 marzo 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete